

IMPOSTE SUL REDDITO

Il recesso dell'associato dallo studio professionale

di Alessandro Bonuzzi

Uno degli eventi che può comportare non poche **difficoltà applicative**, vuoi perché non è di carattere ricorrente, vuoi perché presuppone una conoscenza delle previsioni normative non solo tributarie a 360 gradi, è il **recesso dell'associato dallo studio professionale**.

Preliminarmente, occorre tener presente che nelle **società di persone**, e quindi anche negli **studi professionali** (essendo questi assimilati a società semplici), il **diritto all'utile matura in capo ai soci esistenti al 31 dicembre**.

Pertanto, l'associato che recede **non avrà diritto all'utile** maturato nell'anno, né quindi al **reddito** prodotto dallo studio associato nel periodo d'imposta in cui ha effetto la fuoriuscita dalla compagine associativa; egli, semmai, avrà diritto a ricevere una **somma** a titolo di **liquidazione della quota**, dovendo però restituire allo studio eventuali prelievi effettuati fino alla data di efficacia del recesso.

Al riguardo, ai fini delle **imposte sul reddito**, le **disposizioni** cui si deve far riferimento sono le seguenti:

- articolo 17, comma 1, lett. I), Tuir, secondo cui trova applicazione la **tassazione separata** sui “*redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso ... se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso ... è superiore a cinque anni*”;
- articolo 20-bis Tuir, a mente del quale “*Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera I), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata*”;
- articolo 47, comma 7, Tuir, secondo cui “*Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso ... costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate*”.

Dal **combinato disposto** da tali norme deriva che:

- l'eventuale reddito imponibile che può emergere in capo all'associato recedente (cd. “**somma da recesso**”) è dato dalla **differenza** tra la **somma percepita** a titolo di liquidazione della quota e il **prezzo pagato** per l'acquisto della stessa o comunque quanto inizialmente **conferito** dal professionista uscente. Qualora egli abbia conferito

la propria **clientela**, costituisce **base fiscale di calcolo**, risultando detassato, un importo corrispondente a quello percepito e tassato all'epoca dell'ingresso nello studio ([risoluzione 177/E/2009](#));

- la somma da recesso mantiene la natura di **reddito di lavoro autonomo**, non essendo contemplata nell'[articolo 6 Tuir](#) la categoria dei **redditi di partecipazione**. Di conseguenza, soggiace al **principio di cassa** e sconta la **itenuta a titolo d'acconto** nella **misura del 20%**;
- allorquando lo studio associato, alla data della comunicazione del recesso, sia **costituito da più di 5 anni**, il professionista uscente può beneficiare della **tassazione separata**, fermo restando la possibilità di **optare** per la **tassazione ordinaria**, la quale rappresenta l'unica strada impositiva quando non è rispettata la condizione dei 5 anni.

A livello dichiarativo, in base alle istruzioni del **modello Redditi 2019**, il professionista uscente deve indicare la somma da recesso:

- nel **rigo RM3**, in presenza delle condizioni per fruire della **tassazione separata**;
- nel **rigo RH1**, indicando in **colonna 2** il **codice 7**, in caso di **opzione per la tassazione ordinaria** o, comunque, qualora lo studio associato, alla data della comunicazione del recesso, era **costituito da non più di 5 anni**. Alternativamente, sempreché l'associato uscente svolga un'attività professionale in forma individuale, non si vedono impedimenti nell'inserire il reddito nel **rigo RE3**.

Da parte sua lo **studio associato** può **dedursi la somma da recesso** versata all'associato precedente, sia ai fini dell'Irpef che ai fini Irap ([circolare 98/2000](#)).

L'importo pagato a titolo di liquidazione della quota **non è soggetto ad Iva**.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Scopri le sedi in programmazione >